



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 40452-1/2025, promosso da

Parte_1

con gli Avv.ti Luca Maria Pietrosanti e Giovanni Fusco

RICORRENTE

CONTRO

“ *Controparte_1* , in persona del
curatore speciale nominato Avv. Raffaele Cappiello

Con il medesimo difensore Avv. Raffaele Cappiello

RESISTENTE

E

Controparte_2 , n.q. di socio della *Parte_2* e, in subordine, quale rappresentante della
comunione ereditaria della quota di *Persona_1* deceduta il 09.08.2010

Con l'Avv. Lorella Gasbarrone

INTERVENUTO

premesso in fatto:

Con atto di citazione *Parte_1* conveniva in giudizio la [...] *Controparte_1* al fine di sentir dichiarare la invalidità della delibera assunta da due dei tre soci in data 26.06.2025 con la quale era stata disposta l'esclusione dell'attrice dalla società.

A fondamento dell'impugnazione, l'attrice deduceva che detta delibera era illegittima da un punto di vista procedurale, perché non comunicata alla ricorrente, in violazione dell'art. 2287, co. 1, c.c.; non preceduta da alcuna formale convocazione o preventiva contestazione e censura; assunta con voti autonomi dei soci *Pt_3* , *CP_3* e *Controparte_2* , in comunione

ereditaria indivisa tra loro ed in regione di 1/3 ciascuno; senza la partecipazione dell'amministratore e, quindi, in violazione dell'art. 2319 c.c.; nel merito, l'attrice contestava la legittimità della delibera, rilevando che gli addebiti esposti a supporto dell'esclusione erano del tutto generici, privi di qualsiasi riscontro ed in via documentale inesistenti e che sussisteva un evidente conflitto tra i soci deliberanti l'esclusione e la società, costituente il vero motivo sotteso all'esclusione, in quanto questi avevano attivato azioni legali in danno della società che, tramite l'accomandatario (che per ciò si voleva rimuovere), aveva opposto le avverse pretese.

Nell'ambito di tale giudizio –con separato ricorso- l'attrice chiedeva altresì disporsi la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, evidenziando come i soci deliberanti avevano presentato la delibera al Registro Imprese per l'iscrizione, quando il termine di 30 gg. Di cui all'art. 2287 c.c. non era decorso nemmeno a voler considerare l'inesistente ed affermata comunicazione del 3.7.2025; che dall'esecuzione della delibera derivava il pericolo dell'assunzione dei poteri gestori da parte di soggetto designato dai soci residui, in evidente conflitto con la società, perché soci ed amministratori di una società debitrice e perché personalmente in lite con la società per il recupero dei finanziamenti; che dall'estromissione, in difetto di sospensione, conseguiva che il socio escluso non poteva esercitare il potere di controllo e monitoraggio della gestione e del rendiconto; non poteva recuperare gli utili distribuiti a favore dei soci residui; non poteva incidere su decisioni di trasformazione del tipo societario, ovvero di modificazione del capitale, ovvero di modificazione della compagine sociale; così dovendo ricevere, nel caso di vittoria nel merito, una partecipazione del tutto diversa da quella che era o che sarebbe potuta essere;

Disposta la nomina di un curatore speciale della **Parte_2** a seguito della pedissequa istanza avanzata dalla **Parte_1** nell'atto di citazione e con separato ricorso del 10.9.2025, sul presupposto della coincidenza, nella fattispecie, del legale rappresentante della società convenuta (la stessa ricorrente, quale socia accomandataria ed amministratrice) con il socio impugnante e, quindi, della situazione di potenziale conflitto di interessi, ex art. 78 c.p.c., si costituiva nell'odierno giudizio cautelare la **Parte_2** in persona del curatore speciale nominato, il quale concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione deducendo che, allo stato degli atti, risultava comprovata – almeno in parte – la fondatezza della delibera di esclusione, nella misura in cui non era stata fornita prova dell'avvenuta trasmissione dei bilanci di esercizio 2021/2024 e, conseguentemente, l'insussistenza del *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento della istanza cautelare.

Con memoria di intervento *ad adiuvandum* del 6.10.2025 si costituiva nel procedimento cautelare **Controparte_2**, n.q. di socio della **Parte_2** e, in subordine, quale rappresentante della comunione ereditaria della quota di **Persona_1** deceduta il 09.08.2010, il quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 2287 c.c., l'incompetenza del tribunale ordinario attesa la presenza nello statuto della società di clausola compromissoria che devolveva la controversia agli arbitri e comunque l'incompetenza del tribunale adito in favore del foro di Latina non essendo la materia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Nel merito chiedeva il rigetto della istanza cautelare di sospensione, attesa la insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La causa era quindi trattenuta e riserva a seguito della concessione alle parti di termini sfalsati per il deposito di memorie di replica nelle quali, a seguito della produzione da parte della ricorrente di documentazione integrativa, il curatore speciale della società concludeva per l'accoglimento del ricorso cautelare.

osserva in diritto:

La domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento della medesima deliberazione per cui è richiesta la sospensione. Ed invero, la ricorrente ha impugnato la delibera adottata dagli altri soci della [...] **Pt_2** il 26.6.2025, con la quale è stata disposta la sua dalla società predetta.

In via preliminare, deve essere accertata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal socio **Controparte_2**. Al riguardo, ricordato che in tema di impugnazione di deliberazione assembleare legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, da cui invero promana la manifestazione di volontà in ipotesi viziata (arg. ex Cass. 17060/2012: "*L'art. 2377 cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all'impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa. La società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. ...*") e rilevato che correttamente è stata citata in giudizio solo la **Parte_2** va ribadito che ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al ricordato potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come

litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui si impugnino ugualmente la medesima deliberazione al pari del socio attore (cfr. Cass. 2158/1998, in tema di delibere condominiali, ma il principio è di generale applicazione), ovvero come adesivo dipendente, alla posizione della società convenuta, nel caso appunto in cui, avendo votato a favore della deliberazione impugnata, ci si opponga all'accoglimento dell'impugnazione proposta da altro socio o da altro soggetto legittimato (cfr. Cass. 4929/2003).

Nel caso di specie l'intervenuto `Controparte_2`, avendo votato a favore dell'approvazione della deliberazione del 26/6/2025, ha spiegato un intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni della società.

Ciò posto, devono poi ritenersi prive di pregio le eccezioni preliminari sollevate dal socio resistente.

E così, in primo luogo, quella di improcedibilità dell'azione di opposizione, sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione del giudizio di merito entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera, alla società già in persona del Curatore speciale, tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione è stato tempestivamente notificato alla società, quale unica legittimata passiva, a mezzo pec, mentre l'estensione del contraddittorio alla stessa società in persona del curatore speciale, in virtù dell'allegato conflitto di interessi per il quale l'attrice ha chiesto la nomina di un curatore speciale già con l'atto di citazione, doveva in ogni caso essere sottoposta al preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria che, infatti, con decreto del 15.9.2025, ha disposto la nomina del curatore speciale, quale nuovo rappresentante processuale al quale l'attrice dovrà notificare l'atto di citazione del giudizio di merito già regolarmente instaurato nei confronti della società, integrando in tal modo il contraddittorio.

Deve essere disattesa anche l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria presente all'art. 12 dello statuto sociale, tenuto conto della nullità di tale clausola, in quanto prevede che la designazione del Collegio Arbitrale avvenga su impulso dei soci e non di un soggetto terzo ex art. 34 d.lgs. 5/2006, disposizione che, sebbene abrogata dal d.lgs. n. 149/ 2022, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, è confluita nel nuovo art. 838 *bis*, co. 2, c.p.c., il quale stabilisce che: “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. (...)”.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale, in favore del foro di Latina, ove ha sede la società, tenuto conto della competenza funzionale dell'intestata Sezione

specializzata in materia di impresa, in virtù della previsione di cui all'art. 3, co. 2, del d.lgs. 168/2003, che attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la competenza relativamente alle società di capitali "ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento" per le cause che vertono, tra le altre, come quella odierna su rapporti societari (esclusione di un socio). Nel caso di specie non è controverso tra le parti che la *Parte_4* controlla al 100% una società di capitali di diritto tedesco (la *CP_2* Mozzarella GmbH). E ciò considerato che nessuna limitazione è prevista dalla predetta normativa - né dalla giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dal socio resistente (Cass. ord. 12 maggio 2025 n. 12602) - nel radicare la competenza delle sezioni specializzate, nel caso di rapporti di gruppo in cui è coinvolta una società di persone, per le sole controversie tra la cd. controllante e la controllata.

In definitiva, deve solo essere disposta, a cura della cancelleria, la regolarizzazione dell'iscrizione della causa sul ruolo della Sezione specializzata in materia di impresa, piuttosto che su quello della Sedicesima sezione, dove la causa è stata per errore iscritta.

Tanto premesso, l'istanza avanzata dalla ricorrente di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata è fondata e deve essere accolta.

Va rilevato in diritto che, nel caso di gravi inadempimenti del socio di società di persone agli obblighi ad esso derivanti dal rapporto sociale, non trova applicazione la disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453 e segg. c.c.), bensì esclusivamente la speciale disciplina contenuta negli artt. 2286 e 2287 c.c., posto che la esclusione prevista da tali ultime norme comporta non già la risoluzione del contratto di società, bensì lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo alla liquidazione in danaro del valore della quota ex art. 2289 c.c. (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 4 dicembre 1995, n. 12487).

Come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 2287 c.c., "l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici".

Sul punto, giova osservare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a deliberazione di esclusione di socio è la società che ha la posizione sostanziale di parte attrice, onerata della prova (art. 2697 c.c.) della sussistenza dei fatti ascritti al socio e della loro configurabilità quale causa di esclusione prevista dallo statuto (cfr. Cass. 20 luglio 1993, n. 8096; Cass. 8 luglio 1994, n. 6452).

La società resta peraltro vincolata, nel giudizio di opposizione instaurato dal socio, alla manifestazione di volontà già espressa nella delibera/decisione di esclusione, nel senso che i fatti addotti a sostegno della decisione adottata dall'organo cui lo statuto attribuisce il potere di esclusione devono coincidere con quelli su cui si instaura il contraddittorio nel giudizio di opposizione, non potendo la società allegare a sostegno dell'esclusione fatti nuovi, non indicati nella delibera, ancorché potenzialmente idonei a costituire, da soli, causa di esclusione (cfr. Cass. 8 luglio 1994, n. 6452; Cass. 16 giugno 1989, n. 2887; App. Milano, 7 novembre 1989; Trib. Milano, 22 marzo 1990; Trib. Roma, 20 febbraio 2002).

Ciò posto, quanto ai presupposti di merito per l'esclusione del socio, la giurisprudenza ha ritenuto che la gravità dell'inadempimento del socio, che può determinarne l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, comma 1 c.c., sussiste quando il comportamento contestato abbia impedito o comunque reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale (Cass. n. 9577 del 1993 e Cass. 1 giugno 1991, n. 6200). La gravità delle inadempienze del socio che può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, infatti, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando esse abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (cfr. Cass. 1° giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 aprile 1982, n. 2344; T. Torino 7.3.2008). Allorquando, poi, il socio amministratore compia atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, comma 1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 710; Cass. 17 gennaio 1956, n. 103).

In applicazione degli esposti principi di diritto, ad avviso del Tribunale, il comportamento tenuto dalla socia – odierna ricorrente – non integra una condotta rilevante ai sensi dell'art. 2286 c.c., non sostanziandosi in gravi inadempimenti di un'obbligazione nascente dalla legge o dal contratto sociale.

Ed invero, sempre in via generale, in riferimento alla sussistenza di gravi inadempienze che consentono l'esclusione del socio, a norma dell'art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere legittimamente estromesso dalla compagine sociale ove egli sia inadempiente agli obblighi collaborativi propri dell'esecuzione secondo buona fede del contratto sociale, per sua natura fondato sull'*affectio societatis*, non può tradursi in una

generica imputazione della violazione di detto obbligo collaborativo, dovendo detto inadempimento concretizzarsi in specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione, dovendosi avere cura, tuttavia, di precisare che tra dette specifiche condotte non possono reputarsi rilevanti quelle che, di per sé, non siano certamente considerabili espressione di inadempimento degli obblighi sociali. Così, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, il cui onere della prova è gravante sulla società che abbia escluso il socio, è sicuramente necessario e corretto esaminare partitamente gli addebiti, escludendo dal novero di quelli rilevanti le condotte che non possono considerarsi inadempimento del contratto sociale, procedendo a valutare se gli addebiti rilevanti, che singolarmente possano anche non considerarsi particolarmente gravi, nella loro considerazione unitaria e complessiva gravità assumano i caratteri di compromissione dell'assetto gestionale sociale, *sub specie* anche di maggiore difficoltà nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo all'esame del caso di specie, occorre in primo luogo osservare che già ad un primo esame sommario del loro oggetto, proprio della presente fase cautelare, gli addebiti mossi alla ricorrente nella lettera di comunicazione della delibera quale socia della s.a.s. non appaiono individuati specificatamente e non sono di gravità tale da compromettere il raggiungimento dello scopo sociale, e nemmeno da incidere negativamente sulla situazione economica dell'ente.

È quanto è dato rilevare con riferimento al contestato illegittimo trasferimento, da parte della ricorrente, della sede sociale, in assenza di una preventiva consultazione ed approvazione dei soci.

Al riguardo, come anche rilevato dal curatore speciale, sebbene l'art. 111 ter disp. att. c.c. - in cui si fa riferimento, indistintamente alle "società" - sia applicabile anche alle società di persone il trasferimento della sede ad iniziativa del solo amministratore è consentito esclusivamente qualora l'atto costitutivo o i patti sociali non indichino specificamente l'indirizzo della sede. Per contro, nel caso di specie, essendo indicato l'indirizzo della sede legale della Fac nello statuto, il quale prevede all'art. 2 che il cambiamento debba essere autorizzato con delibera assembleare a maggioranza qualificata dei due terzi, la condotta della *Parte_1* risulta in contrasto con le disposizioni statutarie e deve qualificarsi come negligente. Senza tuttavia che possa ritenersi tale negligenza di gravità tale da incidere sul corretto svolgimento dell'attività sociale, non essendo dunque riconducibile alla fattispecie delle "gravi inadempienze" che, come sopra richiamato, possono giustificare l'esclusione del

socio ai sensi dell'art. 2286 c.c.. E ciò tenuto conto, per un verso, che nella delibera di esclusione, né nelle difese spiegate dal socio resistente, è indicato alcun concreto pregiudizio economico che sarebbe derivato alla società dalla variazione della sede legale – peraltro, per un breve periodo, in quanto ritrasferita dai soci per effetto della successiva delibera del 5.9.2025 – se non la dedotta sua difficile reperibilità all'interno di un centro commerciale. Per altro verso, tenuto conto che, dall'esame degli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c. in vigore dall'1.1.2004, si evince che gli atti costitutivi rispettivamente di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative devono contenere l'indicazione del solo “ CP_4 ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie”, con la conseguenza che, a seguito della riforma societaria, l'indicazione, nei patti sociali, della via e del numero civico non è più richiesta e, quindi, una loro variazione, sempre all'interno dello stesso CP_4 non costituisce più modifica dell'atto costitutivo.

Quanto all'omessa informativa ed opposizione al decreto ingiuntivo R.G. n. 471/2021 emesso dal Tribunale di Latina in data 03/05/2021, con conseguente asserito palese danno economico, occorre osservare che, a fronte della deduzione di parte ricorrente secondo cui il provvedimento monitorio proveniva dagli stessi soci accomandanti che hanno poi deliberato la sua esclusione, il socio resistente, nella memoria di costituzione, non ha contestato la circostanza, rilevando soltanto come il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato promosso solo da una parte dei soci accomandanti che hanno escluso il socio accomandatario, gli eredi Persona_2 i quali, dunque, erano pienamente a conoscenza della vicenda e consideravano dovute le somme oggetto dell'ingiunzione. La ricorrente ha altresì rappresentato la circostanza, non specificatamente contestata dal socio resistente, che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe stata immediatamente cancellata, in modo tale da rendere impossibile la proposizione dell'opposizione. In ogni caso quest'ultimo non ha fornito alcuna spiegazione, né ha comunque comprovato, quello che sarebbe stato il “palese danno economico” arrecato alla società a causa dell'omessa opposizione al decreto ingiuntivo notificato, il quale, per contro, sembrerebbe fondato, quantomeno per la quota capitale, sul diritto dell'erede al rimborso del finanziamento infruttifero effettuato dalla propria dante causa, nonché socia originaria, Persona_3 attraverso versamento bancario, unitamente alle altre due socie originarie [...] Parte_1 e Persona_1 al fine di poter finanziare la costituenda società tedesca Parte_5. Mentre è rimasto indimostrato, nella presente fase sommaria cautelare, quanto allegato dal resistente con riferimento alla non debenza degli interessi, oltre che ad un non meglio precisato “squilibrio di bilancio” che avrebbe riguardato il patrimonio

netto della *Part* peraltro non derivante direttamente dall'omessa opposizione al decreto ingiuntivo, ma dall'operazione di compensazione del debito derivante dal finanziamento soci infruttifero con il credito vantato, sempre a titolo di finanziamento soci, nei confronti della controllata *Parte_5*. Così come deve ritenersi parimenti irrilevante la dedotta circostanza che tale operazione avrebbe danneggiato la quota di finanziamento rimanente in favore dei soci *Parte_6* e *Per_1* trattandosi di pregiudizio ai soci e non al patrimonio sociale.

Ne consegue che, per la censura in esame, non è stata fornita prova di alcuna condotta negligente imputabile alla socia accomandataria.

Con riferimento, poi, alla contestazione relativa alla assenza di rendicontazione contabile e al “diniego sostanziale di accesso agli atti ed alla contabilità societaria”, la ricorrente ha allegato di aver “costantemente trasmesso” ai soci i bilanci di esercizio con le relative dichiarazioni fiscali, senza che mai siano state sollevate obiezioni sul contenuto dei rendiconti o sui risultati conseguiti, riconducibili esclusivamente all'andamento della partecipata tedesca. E, al riguardo, ha documentato tale circostanza producendo, in allegato all'atto di citazione, alla nota di deposito documenti del 7.10.20205 e alle note autorizzate del 16.10.2025: il bilancio 2019, con nota di trasmissione ai soci; il bilancio 2020, con nota di trasmissione ai soci; il bilancio 2021, con n. 6 note di trasmissione ai soci, unitamente all'attestazione dei redditi da partecipazione; il bilancio 2022, con n. 6 note di trasmissione ai soci, unitamente all'attestazione dei redditi da partecipazione; il bilancio 2023 con n. 6 note di trasmissione ai soci, unitamente all'attestazione dei redditi da partecipazione; il bilancio 2024 con n. 2 note di trasmissione ai soci.

Il resistente, al riguardo, ha eccepito che non vi è prova della effettiva ricezione da parte dei soci delle mail di trasmissione dei bilanci e che, comunque, la ricorrente avrebbe omesso di convocare i soci per l'illustrazione dei risultati di esercizio. Tali argomentazioni non sono tuttavia convincenti nella presente fase cautelare, in cui non vi è stata alcuna specifica contestazione in ordine alla non corrispondenza degli indirizzi mail a cui sono stati inviati i bilanci, quali risultanti dalle allegate note di trasmissione, rispetto a quelli effettivamente in uso ai soci accomandanti, mentre nessun obbligo di convocazione dei soci per l'illustrazione dei risultati di esercizio è previsto, a carico dell'accomandatario, dall'art. 2320 c.c., il quale, come precisato dalla Suprema Corte, “*distingue, in realtà, letteralmente tra il diritto di avere comunicazione annuale dei bilanci e diritto di controllo del socio accomandante, dovendosi pertanto evidenziare che il primo diritto attiene, con tutta evidenza, ad un adempimento di comunicazione annuale dei bilanci da parte dell'amministratore (...) ed il secondo riguarda il*

diritto di controllo in senso proprio, che interviene a posteriori rispetto alla comunicazione del bilancio e che deve invece far capo ad una specifica richiesta del socio rivolta all'amministratore" (Cass. 5 settembre 2022 n. 26071).

Con riferimento a tale ultima circostanza e al censurato diniego di accesso alla contabilità sociale, la ricorrente ha peraltro dedotto che la documentazione contabile è sempre stata messa a disposizione dei soci presso lo studio del dott. **Per_4** incaricato della tenuta delle scritture e consulente della società, senza frapporre ostacoli alla consultazione, come risulta, almeno in parte, documentato dallo scambio di corrispondenza intercorsa proprio con il socio resistente tra l'agosto ed il settembre 2023, in cui, peraltro, quest'ultimo dà atto del ricevimento del bilancio **Parte_2** 2022 da parte del sig. **Parte_7** in data 30.06.2023 (cfr. doc. 19 allegato all'atto di citazione e doc. 6.3.1 allegato all'atto di intervento).

Mentre del tutto generiche, in quanto prive di riferimento a specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione sono le censure relative: all'ingerenza di terzi estranei nella gestione aziendale e societaria; all'assenza di collaborazione per il perseguimento degli intenti sociali; alla "reiterata mancanza di interlocuzione con i soci accomandanti al fine di relazionare nei loro confronti preventivamente rispetto al compimento di atti di straordinaria amministrazione ovvero al fine di ottenere l'autorizzazione per il compimento di operazioni in conflitto di interessi, secondo quanto prescritto dai vigenti patti sociali".

Da ultimo, alcuna rilevanza possono rivestire le ulteriori censure svolte dal resistente nei propri scritti difensivi relativamente all'età (83 anni) della **Parte_1** alla sua effettiva capacità di gestione ed analisi della vita economica della società, alla sua "sostanziale irreperibilità gestoria", al bonifico di un'ingente somma economica dalla medesima inviato a se stessa in costanza di bilanci negativi; al ruolo svolto nei rapporti con i soci dal sig. **Parte_7** [...], in quanto non oggetto di contestazione nella delibera oggetto di impugnativa e non sindacabili, dunque, in questa sede, in applicazione del succitato principio giurisprudenziale per cui i fatti addotti a sostegno della decisione adottata dall'organo cui lo statuto attribuisce il potere di esclusione devono coincidere con quelli su cui si instaura il contraddittorio nel giudizio di opposizione, non potendo la società allegare a sostegno dell'esclusione fatti nuovi, non indicati nella delibera, ancorché potenzialmente idonei a costituire, da soli, causa di esclusione.

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, appaiono fondati, nella presente fase cautelare, in punto di *fumus boni iuris*, i motivi di opposizione alla delibera di esclusione

addotti dalla ricorrente, come peraltro argomentato dallo stesso curatore speciale della società nella memoria di replica autorizzata.

In punto di *periculum*, poi, nella valutazione comparativa dell'interesse della Parte_I a veder sospesi gli effetti della delibera impugnata rispetto all'interesse contrario della società convenuta, deve ritenersi prevalente quello della ricorrente a proseguire la sua partecipazione nella gestione della società, dalla quale è stata esclusa per addebiti che nella presente fase sommaria non appaiono di gravità tale da giustificare l'allontanamento, rispetto all'interesse della società a proseguire l'attività senza la socia esclusa, nonostante l'assenza di danno nella conduzione economica della società.

La domanda cautelare di sospensione della esecutorietà della delibera impugnata va, pertanto, accolta.

Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata ogni decisione in ordine alle spese alla definizione di quest'ultimo.

P.Q.M.

1) in accoglimento della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, sospende l'efficacia della delibera del 26.06.2025 con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla società Controparte_I

2) spese al merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per la regolarizzazione dell'iscrizione della causa sul ruolo della Sezione specializzata in materia di impresa.

Roma, 04.11.2025

Il Giudice
Dott. Paolo Goggi